

mus;

b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi 20 anni - con una quota a carico dell'Ente mutuatario in aggiunta alla annualità di contributo statale e - per gli ultimi 15 anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente in anni 25 e 10, fermo rimanendo, in ambedue i casi, che, per i primi 20 o 25 anni, sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi 15 o 10 anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

d) - spese legali e tecniche a carico dell'Ente mutuatario;

3° - dare mandato al Direttore generale di eseguire le operazioni, di cui all'elenco che segue, con esplicita facoltà di firmare gli atti relativi e nominare, ove occorre, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, profanno